

Prot. 2125/SG

Roma, 24 marzo 2020

- Al Pres. **Francesco BASENTINI**
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- Alla Pres. **Gemma TUCCILLO**
Capo del Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA
- E, p.c.
- Al dott. **Massimo PARISI**
Direttore Generale del Personale e delle
Risorse
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
ROMA
- Al dott. **Vincenzo STARITA**
Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del
Giudice Minorile
Dipartimento della Giustizia Minorile e di
Comunità
ROMA
- Al Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
ROMA
- Alle Segreterie del Si.N.A.P.Pe
LORO SEDE

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del DPCM 22 marzo 2020.

Disciplina del "pendolarismo" per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.

Spett.li Autorità,

il Capo della Polizia con il dispaccio n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20 del 23 marzo u.s. ha fornito ulteriori indicazioni applicative in ordine alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica definite con i diversi DPCM.

Preso atto della rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell'emergenza, rispondendo a dei

quesiti prospettati da alcune Questure, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha ritenuto opportuno evidenziare che:

- ***“rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;***
- ***rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie per trasferire i propri congiunti alla propria abitazione”.***

Poiché la fenomenologia del pendolarismo caratterizza le due Amministrazioni, visti anche gli orientamenti divergenti e contrastanti sul territorio da parte di alcuni dirigenti penitenziari e della giustizia minorile con la presente, per gli ambiti di competenza e per le valutazioni di rito, si chiede di confutare o meno le argomentazioni palesate dal Capo della Polizia e, se del caso, di uniformare la disciplina anche per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, volendo chiarire se al personale di polizia penitenziaria che dimora/risiede in Comune diverso da quello ove è ubicata la sede lavorativa è consentito il pendolarismo per ragioni di lavoro.

In attesa di un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

